

LINEE GUIDA SULLA COMUNICAZIONE per le autorità di giustizia criminale



TABLE OF CONTENTS:

1. Introduzione	3
2. Raccomandazioni su come presentare le informazioni	4
2.1 Come controllare quali informazioni possono rendere la persona identificabile	5
2.2 Casi in cui la divulgazione dell'identità dell'indagato o dell'imputato è giustificata: Come deve essere fatta questa rivelazione	5
2.3 Presenza ammissibile dei media nelle aule di tribunale	6
3. Raccomandazioni su come gestire le informazioni online	8
3.1 Come caricare il contenuto	8
3.2 Come includere un riferimento alla fonte, la data e l'ora della pubblicazione	10
3.3 Se e come permettere e moderare i commenti e le discussioni	11
3.4 Quando e come aggiornare le informazioni	13
3.5 Quando e come limitare o disattivare il contenuto	15
.	
4. Sintesi e conclusioni	17

1. Introduzione

L'obiettivo principale delle presenti linee guida è quello di aiutare i giudici, i procuratori, i funzionari di polizia e gli avvocati a comunicare correttamente le informazioni sui casi penali in corso, ai media o online sui loro siti web, e quindi di impedire loro di violare la presunzione di innocenza degli indagati e degli imputati. Le linee guida includono una breve sezione introduttiva che spiega l'impatto dell'esposizione dei media sulla vita privata e sociale di indagati e imputati e offrono una serie di raccomandazioni su come presentare le informazioni al pubblico, salvaguardando i diritti di indagati e imputati. Fornisce una guida per valutare quali sono le informazioni che identifichino personalmente i soggetti e come presentare le informazioni personali senza rivelare inutilmente l'identità dell'indagato o dell'imputato. Inoltre, le linee guida includono raccomandazioni su come stabilire che la divulgazione dell'identità sia giustificata e suggeriscono un modo appropriato per la diffusione delle informazioni. Un'altra questione affrontata è la partecipazione dei media al procedimento - quando è permesso essere presenti nelle aule di tribunale e come salvaguardare la privacy dell'indagato o dell'imputato in questi casi. Oltre a questo, le linee guida includono raccomandazioni per gli operatori della giustizia e le autorità nazionali su come gestire le informazioni online, in particolare sul caricamento dei contenuti (comprese foto e video), facendo riferimento a una fonte, moderando i commenti e le discussioni, fornendo l'aggiornamento delle informazioni e su quando e come limitare o sospendere l'accesso alle informazioni.

Secondo l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo "Ogni individuo ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza"¹. Come specificato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, il concetto di vita privata deve essere interpretato in senso ampio, includendo, tra l'altro, l'identità fisica e sociale², l'immagine personale e la reputazione³. In virtù di questo articolo della Convenzione, gli Stati firmatari sono obbligati, sia in senso negativo e che in senso positivo, a garantire il rispetto della vita privata dei soggetti.

¹ Consiglio d'Europa, [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali](#), modificata dai protocolli n. 11 e 14 e integrata dai protocolli n. 1, 4, 6, 7, 12, 13 e 16.

² Corte europea dei diritti dell'uomo, [Prettyc.Regno Unito,n.2346/02](#), 29 luglio 2002.

³ Corte europea dei diritti dell'uomo, [AxelSpringerAGc.Germania,no.39954/08](#), 7 febbraio 2012.

2. Raccomandazioni su come presentare le informazioni

Tuttavia, la stessa CEDU riconosce che una certa intrusione nella vita privata di indagati e imputati è inerente al procedimento⁴ penale. Infatti, come prevedono la direttiva (UE) 2016/343 e la Raccomandazione (2003)13, le autorità dovrebbero, come regola generale, informare il pubblico e i media su quei procedimenti di "interesse pubblico o che hanno attirato l'attenzione pubblica"⁵. Tuttavia, ciò non esime le autorità dal garantire al massimo il rispetto dell'articolo 8. Quando si divulgano informazioni sui procedimenti penali, le autorità dovrebbero soppesare attentamente l'interesse pubblico contro il diritto alla privacy delle persone coinvolte e il grado di interferenza necessario per il corretto svolgimento delle indagini.

Va tenuto presente che la divulgazione di dettagli eccessivi sulla vita privata del soggetto può portare, soprattutto in casi di grande interesse mediatico, a formulare pubblicamente giudizi morali sull'indagato o sull'imputato. Questi giudizi paralleli possono influenzare i criteri dei giudici o delle giurie, compromettendo il diritto a un processo equo (sancito dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti umani). Inoltre potrebbero imporre una pena aggiuntiva all'accusato che comprometterebbe il raggiungimento di una reintegrazione sociale di successo del soggetto.

Di particolare menzione sono quegli elementi della vita privata dell'indagato o imputato relativi alla loro integrità fisica, psicologica, all'identità di genere, all'orientamento sessuale e alla vita⁶ sessuale, all'identità etnica e alla razza⁷. La divulgazione di questi dettagli personali appartenenti alla sfera più intima del soggetto non è solo violazione della loro privacy, ma può dare luogo a comportamenti discriminatori che ricadono sia sull'imputato o sospettato stesso, sia sul resto degli individui che condividono quella caratteristica, circostanza o condizione.

2.1. Verificare quali informazioni possono rendere la persona identificabile

L'ambito dei dati personali identificabili è solitamente percepito solo come nome, cognome, età e sesso. Tuttavia, oltre a questa tipologia di dati personali, altri tipi di informazioni, specialmente combinati con alcuni dei dettagli personali sopra elencati, potrebbero portare all'identificazione del soggetto, come:

⁴ Corte europea dei diritti dell'uomo, [Jankauskasc.Lituania,no.50446/09](#), 13 novembre 2017.

⁵ Consiglio d'Europa, Comitato dei Ministri (2003), [RaccomandazioneRec \(2003\)13 sulla fornitura di informazioni attraverso i media in relazione ai procedimenti penali](#), 10 luglio 2003.

⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, [Mikulićv.Croatia,no.53176/99](#), 4 settembre 2002.

⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, Ünal [Tekeli v.Turkey, n. 29865/96](#), 16 febbraio 2005.

- Occupazione.
- Stato di occupazione, storia lavorativa o luogo di lavoro.
- Nazionalità, etnia o razza.
- Zona o luogo di residenza.

Al giorno d'oggi c'è una quantità significativa di informazioni personali disponibili su Internet, sia caricate dai soggetti stessi che trasferite da loro a terzi (ad esempio un sito web aziendale o registri di partecipazione a eventi sportivi). Questa circostanza rende facile per qualsiasi utente o giornalista, utilizzando un motore di ricerca, incrociare le diverse informazioni disponibili e cercare di identificare un sospetto o qualsiasi altra persona coinvolta nel processo penale.

Di conseguenza, quando si divulgano informazioni sui soggetti coinvolti in un procedimento penale, le informazioni dovrebbero essere offerte nel modo più aggregato possibile (cioè, sarà preferibile offrire informazioni sulla provincia piuttosto che sul distretto o sul comune, soprattutto se stiamo parlando di piccole città) e tenere conto della possibile "triangolazione delle informazioni divulgate", verificando, per quanto possibile, che la somma delle diverse informazioni non possa portare alla rivelazione dell'identità del soggetto attraverso informazioni pubbliche e facilmente accessibili.

2.2. Casi in cui la divulgazione dell'identità dell'indagato o imputato è giustificata: Come deve essere fatta questa rivelazione

Nel caso in cui le informazioni relative al procedimento penale e all'indagato o imputato possano e debbano essere divulgate, tali informazioni devono essere trasmesse in conformità con i seguenti principi:

- La presunzione di innocenza deve essere rispettata in ogni momento, evitando di riferirsi al sospettato o all'accusato in modo tale da implicare che si presuma la colpevolezza.
- Le informazioni divulgate devono essere fornite in modo oggettivo, evitando valutazioni e giudizi, ed essere supportate dai fatti noti al momento.
- Anche se la divulgazione di informazioni sull'accusato o sul soggetto è giustificata, la sua privacy e la sua vita personale dovrebbero essere salvaguardate il più possibile, evitando la divulgazione non necessaria di informazioni relative ad elementi particolarmente sensibili, come la sua situazione familiare, la sua salute fisica o psicologica, o la sua identità di genere, l'orientamento e la vita sessuale.

2.3. Presenza ammissibile dei media nelle aule di tribunale.

La libertà di stampa e la libera informazione sono elementi fondamentali per il consolidamento di società plurali e di un'opinione pubblica informata e critica, oltre a facilitare la trasparenza nel funzionamento di enti e istituzioni pubbliche, elemento essenziale per la salute dei sistemi democratici e per evitare la disaffezione dei cittadini.

Sembra quindi abbastanza chiaro che la copertura mediatica dei procedimenti penali, in particolare quelli di maggiore rilevanza, debba essere garantita, poiché, secondo le parole del Consiglio consultivo dei procuratori europei, "la giustizia deve essere fatta e deve essere vista come fatta"⁸. Tuttavia, questa copertura deve avvenire nell'osservanza e nel rispetto dei diritti di tutte le parti coinvolte, a cominciare dal rispetto della dignità umana garantita dall'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il commento ai Principi di Bangalore da parte dell'UNODC⁹, nello stesso senso dei Principi di Madrid sulla relazione tra i media e l'indipendenza della giustizia¹⁰, spiega che i media hanno il diritto di raccogliere e diffondere informazioni per commentare gli atti dell'amministrazione della giustizia prima, durante e dopo il processo, senza violare la presunzione di innocenza. Questo diritto può essere limitato solo per motivi espressamente previsti dalla legge di ogni Stato al fine di garantire il rispetto dei diritti degli altri, come il diritto alla reputazione, o per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la salute pubblica o la morale¹¹.

Inoltre, nel caso di procedimenti penali, è richiesto come criterio aggiuntivo di permettere la divulgazione di informazioni da parte dei media quando è strettamente necessario per l'indagine o per l'interesse pubblico¹². D'altra parte, l'accesso alle aule di giustizia deve essere consentito ai media e ai giornalisti senza alcuna discriminazione¹³, e un certo numero di posti deve anche essere riservato per gli addetti alla comunicazione, senza che questo costituisca in alcun caso però un impedimento per il resto del pubblico ad avere accesso alle udienze pubbliche¹⁴.

⁸ Consiglio consultivo dei procuratori europei (2013) [Parere n. 8](#), paragrafo 30.

⁹ United Nations Office on Drugs and Crime (2013) [Commento ai principi di Bangalore](#).

¹⁰ Commissione internazionale dei giuristi (1994), [Principi di Madrid sulla relazione tra i media e l'indipendenza giudiziaria](#), 1 febbraio 1994.

¹¹ Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 2200^a (XXI) [Patto internazionale sui diritti civili e politici](#). Articolo 19.

¹² [Direttiva \(UE\) 2016/343](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016. Articolo 4.

¹³ Consiglio d'Europa, Comitato dei Ministri (2003) Raccomandazione Rec (2003)13 sulla fornitura di informazioni attraverso i media in relazione ai procedimenti penali, 10 luglio 2003. Principio 12.

¹⁴ Consiglio d'Europa, Comitato dei Ministri (2003), [Raccomandazione Rec \(2003\)13 sulla fornitura di informazioni attraverso i media in relazione ai procedimenti penali](#), 10 luglio 2003.

Anche se l'accesso all'aula è garantito, la trasmissione in diretta in aula non è consentita, tranne nei casi previsti dalla legge¹⁵. Nel caso in cui una conferenza stampa sia concessa dall'Amministrazione della Giustizia, dovrebbe essere garantita la parità di accesso a tutti i media per assicurare il pluralismo, l'uniformità dell'informazione data ai diversi media; e dovrebbe essere tenuta in uno spazio che permetta l'accesso a un numero adeguato di giornalisti, tenendo conto dell'accessibilità in termini di sufficienti parcheggi o di disponibilità di connessione Internet, così come la conferenza deve essere tenuta in un momento adeguato per consentire la pubblicazione delle informazioni da preparare, permettendo domande e dando risposte chiare e veritiere¹⁶.

In ogni caso, la copertura mediatica deve rispettare la presunzione di innocenza¹⁷, soprattutto nel caso di giurie popolari o giudici laici, evitando di dare informazioni che potrebbero compromettere la loro imparzialità¹⁸. Allo stesso modo, la privacy e le caratteristiche personali e l'immagine delle vittime devono essere protette, soprattutto durante la raccolta di dichiarazioni e testimonianze¹⁹; e in generale, la privacy di imputati, vittime e testimoni deve essere rispettata durante il procedimento²⁰.

Seguendo questi principi, il National Criminal Justice Reference Service degli Stati Uniti²¹ raccomanda che i media agiscano secondo i principi della ricerca della verità e dell'integrità dell'informazione, così come quello della minimizzazione del danno, proponendo come doveri etici specifici, tra gli altri:

- Presentare i dettagli della questione in modo equo e obiettivo, bilanciando il dovere e il diritto all'informazione con il diritto e il bisogno di privacy e intimità della vittima.
- Rispettare la privacy delle persone coinvolte che scelgono di comunicare con la stampa attraverso un rappresentante o non desiderano comunicare con i media.

¹⁵ Consiglio d'Europa, Comitato dei Ministri (2003), [Raccomandazione Rec \(2003\)13 sulla fornitura di informazioni attraverso i media in relazione ai procedimenti penali](#), 10 luglio 2003. Principio 14.

¹⁶ Commissione europea per l'efficienza della giustizia (2018) [Guida sulla comunicazione con i media e il pubblico per tribunali e procure](#).

¹⁷ [Direttiva \(UE\) 2016/343](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016.

¹⁸ Consiglio d'Europa, Comitato dei Ministri (2003) [Raccomandazione Rec \(2003\)13 sulla fornitura di informazioni attraverso i media in relazione ai procedimenti penali](#), 10 luglio 2003. Principio 10.

¹⁹ [Direttiva 2012/29/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio. Articolo 18.

²⁰ Consiglio d'Europa, Comitato dei Ministri (2003) [Raccomandazione Rec \(2003\)13 sulla fornitura di informazioni attraverso i media in relazione ai procedimenti penali](#), 10 luglio 2003. Principio 8.

²¹ Servizio nazionale di riferimento della giustizia penale degli Stati Uniti (2000) [2000 National Victim Assistance Academy](#).

- Non vengono pubblicare pettegolezzi sulla vittima, sull'accusato o sui fatti se non quando sono stati adeguatamente verificati.
- Non pubblicare mai l'identità delle vittime di aggressioni sessuali, vittime di età infantile o vittime di stalking o di altri atti destinati a umiliare o degradare la persona.
- Focalizzare l'atto comunicativo in un modo non sensazionalista che non sia intrusivo nella vita della vittima o dei suoi familiari.

3. Raccomandazioni su come gestire l'informazione online

3.1. Come caricare il contenuto

L'era dell'informazione ha aperto un'ampia varietà di opzioni per la diffusione di varie informazioni con portata globale, compresa la condivisione e la pubblicazione di contenuti legali.

Tra gli strumenti disponibili, troviamo che le nuove reti sociali come Twitter, Facebook, Instagram, o anche YouTube, permettono la creazione di profili, sia di individui privati che di istituzioni, per la pubblicazione di contenuti testuali o audiovisivi. Si deve anche prendere in considerazione la possibilità di creare blog specializzati o di pubblicare informazioni rilevanti in alcuni di quelli esistenti, tra i quali a livello europeo possiamo evidenziare il Blog del diritto europeo; EJIL:Talk! o How to Crack a Nut.

Al fine di ottenere una comunicazione efficace e deontologicamente appropriata da parte degli operatori giuridici attraverso le reti sociali, sia individualmente come singoli che attraverso profili istituzionali, sono stati sviluppati diversi documenti che cercano di guidare questi agenti e permettono loro di sviluppare un'attività nelle reti in accordo con la rilevanza delle loro posizioni.

In questo modo, si ritiene auspicabile che le loro pubblicazioni sottolineino l'esistenza e la garanzia di principi fondamentali come l'indipendenza della giustizia o la presunzione di innocenza, e nel caso delle pubblicazioni come individui, si ritiene sia necessario inoltre evitare di diffondere opinioni sulle questioni a cui partecipano²².

D'altra parte, mentre si considera corretto che i giudici o altre posizioni e autorità si identifichino come tali nelle reti sociali e rendano pubblici i loro nomi reali, si raccomanda che la vita

²² Commissione europea per l'efficienza della giustizia (2018) Guida sulla comunicazione con i media e il pubblico per tribunali e procure https://rm.coe.int/cepej-2018-15-en-communication-manual-with-media/16809025fe#_Toc524690270

professionale e personale degli stessi siano separate in alcune reti sociali non essendo necessario identificare la posizione o il nome reale; allo stesso modo, è importante mantenere un'attività online che rispetti la dignità dei Tribunali e l'imparzialità inerente alle posizioni che ricoprono le autorità in questione, evitando di esprimere opinioni che possano minare la percezione di tale imparzialità o che possano comportare la promozione di interessi²² commerciali o economici²³.

Allo stesso modo, i principi di Bangalore richiedono ai giudici di mantenere e rafforzare la fiducia del pubblico nell'imparzialità della magistratura, sia dentro che fuori dal tribunale²⁴; e di non fare intenzionalmente alcun commento che possa influenzare l'esito del procedimento o compromettere l'imparzialità dello stesso quando sono in udienza o possono essere chiamati a sentirli²⁵, ponendo a tal riguardo ulteriori istituzioni, richiedendo, nello specifico, di astenersi dal fare qualsiasi commento su un caso in corso, prestando ulteriore attenzione alle immagini caricate sulle reti per evitare di rivelare involontariamente informazioni riservate²⁶.

Inoltre, devono evitare qualsiasi scorrettezza o apparenza di scorrettezza nei loro modi²⁷, e devono quindi interagire con gli altri con la dovuta cortesia e rispetto²⁸ mostrando una corretta rappresentazione dell'Amministrazione della Giustizia attraverso un tono professionale, evitando di fare post personali durante l'orario di lavoro o utilizzando espressioni²⁷ eccessivamente volgari o satiricamente offensive; così come nel condividere online devono mantenere la loro dignità in qualsiasi commento, immagine o informazione²⁹.

Anche se i principi di cui sopra sono stati espressamente formulati per guidare le azioni di giudici e magistrati, possono essere applicati mutatis mutandis ad altri operatori del diritto.

Particolare attenzione dovrebbe anche essere prestata alla politica di "friending" online (ovvero di accettare richieste di amicizia sui networks) per evitare di mostrare un pregiudizio all'apparenza, tale policy dovrebbe essere rivista regolarmente e si dovrebbe evitare di inviare o accettare tali richieste dalle parti di un caso o dai loro rappresentanti legali³⁰.

²³ United Nations Office on Drugs and Crime (2019) Linee guida non vincolanti sull'uso dei social media da parte dei giudici https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/social_media_guidelines/social_media_guidelines_final.pdf

²⁴ United Nations Office on Drugs and Crime (2013) [Commento ai principi di Bangalore](#), principio 2.2.

²⁵ United Nations Office on Drugs and Crime (2013) [Commento ai principi di Bangalore](#), principio 2.4.

²⁶ Central and Eastern European Law Initiative Institute (2019) [Practical Guidelines on Use of Social Media by Judges: Contesto dell'Europa centrale e orientale](#), Raccomandazione 2.

²⁷ United Nations Office on Drugs and Crime (2013) [Commento ai principi di Bangalore](#). Principio 4.1.

²⁸ United Nations Office on Drugs and Crime (2019) [Linee guida non vincolanti sull'uso dei social media da parte dei giudici](#), paragrafo 19 e seguenti.

²⁹ Central and Eastern European Law Initiative Institute (2019) [Practical Guidelines on Use of Social Media by Judges: Contesto dell'Europa centrale e orientale](#), Raccomandazione 1.

³⁰ Global Judicial Integrity Network (2018) [Use of Social Media by Judges](#). Guida alla discussione per la riunione del gruppo di esperti.

È altrettanto necessario astenersi dal pubblicare messaggi politici, dall'appoggiare o criticare candidati politici, o dal pubblicare qualsiasi contenuto che possa portare a collegare il pubblico della magistratura o di altri organismi a particolari partiti o ideologie³¹. C'è stato un dibattito sulla possibilità di pubblicare opinioni o mostrare amicizie politiche, con l'avvertenza che si tratta di opinioni strettamente personali, e, mentre in alcuni casi questa opzione è stata vista favorevolmente, in altre occasioni si è ritenuto che tale eventuale manifestazione non impedisca al pubblico di percepire l'emittente come una persona imparziale³², in modo che in ogni caso si debba esercitare la dovuta cautela e discrezione a questo proposito.

3.2. Come includere un riferimento alla fonte, la data e l'ora della pubblicazione

Il carattere di esemplarità della condotta deve essere presente nella condotta degli operatori giuridici, poiché la loro immagine è di vitale importanza per l'affetto e la fiducia del pubblico nel buon funzionamento della giustizia.

Così, è stato stabilito che i procuratori debbano agire in modo trasparente pur garantendo il loro obbligo di riservatezza³³. Allo stesso modo, i giudici dovrebbero aderire ad alcuni principi etici, diversi dalle regole disciplinari³⁴, al fine di condurre un comportamento esemplare caratterizzato da sensibilità e autocontrollo³⁵. Questi principi dovrebbero essere allineati con i principi di Bangalore sulla condotta giudiziaria, poiché "gli stessi standard della realtà ordinaria si applicano alla realtà virtuale"³⁶.

In breve, si deve presumere che gli operatori legali, a causa della rilevanza e della visibilità delle loro posizioni, debbano aderire a regole di correttezza con standard più elevati di altri individui nella loro attività sui social media.

Questo comportamento esemplare e questo canone di integrità deve applicarsi anche al trattamento delle fonti e alla scelta delle date nelle pubblicazioni su Internet, per non danneggiare l'immagine di competenza e imparzialità o rivelare informazioni improprie.

³¹ Global Judicial Integrity Network (2018) [Use of Social Media by Judges](#). Guida alla discussione per la riunione del gruppo di esperti.

³² Comitato consultivo di etica giudiziaria della Corte Suprema della Florida (2010) [Parere numero 2010-06](#), 26 marzo 2010.

³³ Consiglio d'Europa, Comitato dei Ministri (2012). Raccomandazione CM/Rec(2012)11 sul ruolo dei pubblici ministeri al di fuori del sistema di giustizia penale.

³⁴ Consiglio consultivo dei giudici europei (2010) [Magna Carta dei giudici](#). Principio 18.

³⁵ United Nations Office on Drugs and Crime (2013) [Commento ai principi di Bangalore](#), p. 81.

³⁶ Commissione iberoamericana di etica giudiziaria (2020) [Nono parere sull'uso delle nuove tecnologie da parte dei giudici: vantaggi e sfide etiche](#), paragrafo 61.

Per quanto riguarda i riferimenti alla data o all'ora di pubblicazione, va notato che, come regola generale, i social networks e i siti web sono in grado di risalire alla data, e talvolta anche all'ora, in cui sono state postate in rete le pubblicazioni, fornendo tali informazioni finché il contenuto è ancora disponibile. Si raccomanda quindi agli operatori del diritto, in particolare ai giudici, di non commentare in anticipo le cause³⁷ pendenti, al fine non solo di evitare di compromettere l'esito del processo o l'imparzialità dell'emittente stesso, ma anche di altri colleghi che potrebbero essere ascoltati o potrebbero partecipare al caso³⁸.

Sarebbe quindi opportuno specificare l'ora o la data di pubblicazione, che nella maggior parte dei casi è obbligatorio, salvo quando i casi o gli eventi da commentare sono già stati risolti e/o non rappresentano un rischio per l'immagine e la credibilità delle istituzioni o di altri operatori del diritto.

Infine, quando si indicano le fonti delle informazioni utilizzate o quando si comunicano informazioni che motivano una pubblicazione, bisogna fare attenzione a non dare l'impressione di fornire un'informazione parziale o di parte.

Pertanto, sarebbe auspicabile fare riferimento a fonti ufficiali o, nel caso di notizie o eventi attuali, fornire informazioni basate su fonti diverse e verificate attraverso la ricerca, la compilazione, il contrasto e la sintesi delle informazioni ottenute³⁹.

Questa questione è rilevante perché l'utilizzo di fonti diverse e pluralistiche assicura che l'osservatore non colleghi l'emittente a media che condividono ideologie o mostrano sostegno a specifici candidati politici, aiutando a mantenere un'apparenza di imparzialità e indipendenza in ogni momento.

3.3. Se e come permettere e moderare commenti e discussioni

Quando si fanno dei post su Internet c'è la possibilità che si aprano discussioni o che appaiano commenti offensivi da parte di terzi nella sezione dei commenti del post, che spesso sono fuori dal controllo del titolare dell'account che lo ha pubblicato⁴⁰.

Ci si domanda dunque quando gli operatori del diritto debbano cercare di moderare le discussioni che sono state avviate nel contesto di una delle loro pubblicazioni, o se in assoluto debbano permettere i commenti nelle loro pubblicazioni.

³⁷ United Nations Office on Drugs and Crime (2013) [Commento ai principi di Bangalore](#), principio 2.4.

³⁸ Cumbre Judicial Iberoamericana (2014) Codice iberoamericano di etica giudiziaria, articolo 7.

³⁹ Commissione europea per l'efficienza della giustizia (2018) [Guida sulla comunicazione con i media e il pubblico per i tribunali e le procure](#).

⁴⁰ Commissione europea per l'efficienza della giustizia (2018) [Guida sulla comunicazione con i media e il pubblico per i tribunali e le procure](#).

Per questo motivo fa parte della preparazione di un'adeguata strategia di comunicazione nei social networks decidere se permettere al pubblico di lasciare commenti sulle voci o pubblicazioni fatte o se includere qualche parametro per impedire a chiunque di postare, raccomandando che, nel caso di blog o altri gruppi dove le persone possono partecipare direttamente, si introduca qualche tipo di controllo preventivo delle pubblicazioni che preveda un moderatore che le esamini prima di permettere la pubblicazione per il pubblico⁴¹.

Alcuni social networks, tra cui i grandi come Facebook, Twitter Instagram e YouTube, permettono di gestire chi può commentare le proprie pubblicazioni, potendo richiedere come requisito per commentare, essere amici o seguaci in quel social network o addirittura vi è la possibilità di permetterlo solo a persone specifiche. Fare uso di questo strumento può essere un'opzione perfetta per controllare il contenuto di terzi in relazione ai nostri post, soprattutto quando il numero di seguaci è alto, gli argomenti sono attuali o di alto interesse sociale, o quando, per altre ragioni, tende ad esserci un'alta partecipazione di terzi.

Se si volesse permettere il massimo grado di partecipazione e di apporto del pubblico, la soluzione a questo tipo di controversie o a questo tipo di commenti inappropriati, la cui tolleranza potrebbe portare a considerazioni di imparzialità o potrebbe danneggiare la reputazione e l'immagine dell'operatore giuridico, potrebbe essere, in primo luogo, di definire pubblicamente i limiti oltre i quali i commenti non saranno tollerati nelle proprie pubblicazioni⁴²; e, in secondo luogo, procedere a rimuovere questo tipo di contributi dalla sezione dei commenti.

Optare per l'eliminazione dei commenti inappropriati richiede essere consapevoli e monitorare periodicamente i commenti esistenti nelle pubblicazioni online, anche se questo modo di procedere e gestire i profili nei social networks è la strategia che viene raccomandata come regola generale dall'UNODC⁴³, quella di rivedere costantemente il contenuto delle pubblicazioni alla ricerca di elementi che potrebbero danneggiare l'immagine e la reputazione o che potrebbero essere considerati inappropriati quando si presentano nuove circostanze.

Nonostante questo requisito, questo tipo di azione esemplare può essere l'opzione più appropriata, soprattutto nel caso di commenti offensivi o che possono violare principi

⁴¹ Meyer, N. (2014) I social media e i tribunali: Strumenti innovativi o moda pericolosa, p. 19.

⁴² Central and Eastern European Law Initiative Institute (2019) Practical Guidelines on Use of Social Media by Judges: Central and Eastern European Context, p. 20.

⁴³ United Nations Office on Drugs and Crime (2019) Non-binding guidelines on the use of social media by judges, Paragraph 26.

fondamentali come la dignità umana, i diritti umani o i diritti delle minoranze, che sono riconosciuti come valori su cui si fonda l'Unione europea⁴⁴.

Altrimenti, permettere questi commenti potrebbe portare all'identificazione dell'operatore giuridico con ideologie o appartenente a partiti specifici, distruggendo così l'apparenza di neutralità o la dovuta moderazione nell'espressione di opinioni personali che dovrebbe prevalere nelle loro azioni. Tuttavia, questa prudenza deve esistere anche quando si fa uso di questa opzione, essendo necessaria una dovuta proporzionalità al fine di evitare possibili reazioni esagerate che causano lo stesso effetto che si intende prevenire.

3.4. Quando e come aggiornare le informazioni

La giustizia non solo deve essere fatta, ma si deve anche mostrare come viene fatta⁴⁵. È fondamentale che i cittadini percepiscano che il sistema giudiziario funziona correttamente e adeguatamente per garantire la loro fiducia e, quindi, la legittimità del regime socio-politico nel suo insieme.

Questo si riflette nei Principi di Bangalore⁴⁶, tenendo conto che la fiducia nella magistratura si basa non solo sulla competenza dei suoi membri, ma anche sull'immagine che essi proiettano individualmente⁴⁷, che può rafforzare o minare l'immagine olistica che i cittadini percepiscono del corpo. Anche in questo caso, questo effetto non è prevedibile solo per quanto riguarda i giudici, ma per tutti gli operatori giuridici, che sono percepiti come figure di autorità e fiducia in materia, e devono agire tenendo conto delle responsabilità che derivano da questa condizione. Per questo motivo, quando sono emerse nuove informazioni o condizioni in relazione a contenuti già pubblicati che potrebbero essere considerati errati, imprecisi o incompleti, o quando le informazioni pubblicate in precedenza potrebbero rivelare informazioni che nelle nuove circostanze dovrebbero rimanere inosservate dal pubblico, può essere opportuno per gli operatori legali modificare, correggere o rettificare tali contenuti per garantire che la loro immagine, credibilità e percezione di competenza rimanga intatta.

Va notato che al giorno d'oggi è possibile catturare l'immagine della pubblicazione iniziale o copiare il suo contenuto e poi riprodurlo, in modo che in questi casi la successiva correzione di

⁴⁴ Trattato sull'Unione europea (2012), articolo 2.

⁴⁵ Consiglio consultivo dei procuratori europei (2013) [Parere n. 8](#).

⁴⁶ United Nations Office on Drugs and Crime (2013) [Commento ai principi di Bangalore](#), principio 3.2.

⁴⁷ United Nations Office on Drugs and Crime (2013) [Commento ai principi di Bangalore](#), p. 77.

eventuali errori non sia efficace⁴⁸, quindi è sempre consigliabile prendere misure preventive, controllando e verificando il contenuto prima della pubblicazione.

D'altra parte, questi attori dovrebbero essere consapevoli della possibilità che le loro pubblicazioni siano manipolate o decontestualizzate sulle reti⁴⁹. Se queste manipolazioni o incomprensioni derivano da formulazioni ambigue o fuorvianti, gli operatori dovrebbero modificare il contenuto pubblicato per cercare di renderlo più concreto o preciso. Può darsi che questi errori derivino dall'interpretazione fatta dai media, nel qual caso si potrebbe fare una dichiarazione per cercare di chiarire la posizione espressa o cercare di apportare la correzione appropriata alle informazioni fornite⁵⁰.

Tuttavia, questo esercizio di responsabilità che implica il tentativo di fornire un'immagine veritiera e completa nei social networks, modificando e rettificando il contenuto pubblicato, dovrebbe sempre essere fatto tenendo conto che i Principi del Bangalore sono stati interpretati nel senso di astenersi dall'entrare in polemiche o discussioni su decisioni passate, soprattutto se si tratta di aggiungere argomenti non forniti nella sentenza, o altre informazioni legale, corrispondente a quella decisione o azione⁵¹.

Ma l'aggiornamento delle pubblicazioni sui social networks da parte degli operatori legali non deve necessariamente essere fatto solo nel senso di rettificare le informazioni date per garantire l'integrità della propria immagine. Al contrario, soprattutto se l'attività mantenuta sui social networks ha una motivazione o un obiettivo pedagogico o informativo, si deve tener conto, come raccomanda Norman Meyer⁵², che è una strategia appropriata effettuare frequenti aggiornamenti del contenuto offerto nel profilo al fine di mantenere l'attenzione del pubblico in generale e dei followers.

Per quanto possa essere appropriato rimanere attivi sui network e aggiornare le informazioni su base continuativa, si dovrebbe tenere in debita considerazione il fatto che postare su temi di attualità potrebbe portare al trattamento di questioni politicamente o socialmente controverse, quindi, come è stato costantemente sostenuto in questa guida, esercitare moderazione, rispetto e cura per ritrarre un'immagine di imparzialità e integrità.

⁴⁸ Commissione europea per l'efficienza della giustizia (2018) [Guida sulla comunicazione con i media e il pubblico per i tribunali e le procure](#).

⁴⁹ Global Judicial Integrity Network (2018) *Use of Social Media by Judges*. Guida alla discussione per la riunione del gruppo di esperti, p. 12.

⁵⁰ United Nations Office on Drugs and Crime (2013) [Commento ai principi di Bangalore](#), p. 61.

⁵¹ United Nations Office on Drugs and Crime (2013) [Commento ai principi di Bangalore](#), p. 61

⁵² Meyer, N. (2014) *I social media e i tribunali: Strumenti innovativi o moda pericolosa*.

3.5. Quando e come limitare o disattivare il contenuto.

La necessità di mantenere un'immagine di integrità, imparzialità e/o competenza da parte degli operatori giuridici, al fine di rafforzare la fiducia del pubblico, può portare in alcuni casi alla necessità di rimuovere o limitare l'accesso alle pubblicazioni effettuate sui social networks.

In primo luogo, si dovrebbe prendere in considerazione l'opzione di rimuovere il contenuto pubblicato quando, in casi simili a quelli esposti nella sezione precedente, sarebbe impossibile correggere gli errori commessi o modificarli per adattarli a nuove circostanze o informazioni che avrebbero portato la pubblicazione a diventare errata, imprecisa o inappropriata; soprattutto quando potrebbe essere dannoso per la propria immagine e credibilità. Il Comitato di Etica Giudiziaria dell'Associazione⁵² dei Giudici della California⁵³, che ritiene che i giudici dovrebbero eliminare, o almeno limitare l'accesso alle pubblicazioni che potrebbero creare l'impressione di esistenza di pregiudizi, si è pronunciato in modo simile su questo tema.

È anche possibile che in pubblicazioni o post creati su social networks o siti web accada che si avviino discussioni pubbliche di massa che sono difficili da gestire e da controllare da parte del gestore dell'account che ha divulgato la pubblicazione⁵⁴. Sarebbe opportuno considerare anche in questi casi la possibilità di cancellare o limitare l'accesso a queste pubblicazioni, opzione eventualmente fornita dal social network stesso.

Per quanto riguarda le pubblicazioni fatte prima di assumere l'incarico in questione, l'UNODC raccomanda che, qualora esse possano danneggiare la fiducia del pubblico nell'imparzialità o nella competenza dell'operatore in particolare, o dell'organo o dell'istituzione a cui appartiene in generale, si consideri la possibilità di rimuovere la pubblicazione⁵⁵.

In ogni caso, è necessario conoscere la portata delle pubblicazioni nei diversi social network e gli effetti della loro eliminazione. Va notato che nel social Facebook, c'è la possibilità di determinare quali utenti hanno accesso alle pubblicazioni, consentendo l'accesso generale, limitandolo solo a quelle persone accettate come amici, o stabilendo l'accesso solo ad alcune persone specifiche attraverso le impostazioni di privacy⁵⁶; così come in entrambi i social

⁵³ Judicial Ethics Committee of the California Judges Association (23 novembre 2010) [Opinion 66, sui social network online](#).

⁵⁴ Commissione europea per l'efficienza della giustizia (2018) [Guida sulla comunicazione con i media e il pubblico per i tribunali e le procure](#).

⁵⁵ United Nations Office on Drugs and Crime (2019) [Non-biding guidelines on the use of social media by judges](#), Paragraph 21.

⁵⁶ Central and Eastern European Law Initiative Institute (2019) [Practical Guidelines on Use of Social Media by Judges: Central and Eastern European Context](#), p. 17.

networks Twitter e Instagram, possono essere applicate le impostazioni relative all'account privato, per cui il contenuto pubblicato può essere visualizzato solo da persone che sono accettate come seguaci. Indipendentemente da quanto sopra, come si vedrà in seguito, la cancellazione delle pubblicazioni o la limitazione dell'accesso ad esse non garantisce che non riappaiano in futuro o continuino a circolare pubblicamente.

Ma non solo si deve prestare attenzione ai contenuti attivamente caricati sotto forma di post scritti o immagini, ma anche alle informazioni personali disponibili al pubblico attraverso i profili social. Ecco perché sarebbe consigliabile utilizzare le impostazioni della privacy per limitare l'accesso ai dati personali, così come sarebbe indicato disabilitare la geolocalizzazione⁵⁷ ed eseguire una ricerca di questi dati personali che sono disponibili su Internet per assicurarsi che tra di loro non ci sia l'indirizzo o il numero di telefono⁵⁸.

Tuttavia, la cancellazione di contenuti già caricati, come avverte l'Istituto CEELI nella sua guida pratica per l'uso dei social network da parte dei magistrati⁵⁹, non significa necessariamente che la pubblicazione oramai cancellata sia inaccessibile agli altri e non può essere garantito che non riappaia sulle reti, in quanto alcuni utenti potrebbero aver salvato immagini o catturato la pubblicazione, ed è possibile che venga recuperata dai provider Internet o da altri utenti che decidono di ripubblicare il contenuto. Pertanto, come principio generale, si dovrebbe adottare un atteggiamento cauto nell'attività sui social network, cercando di ridurre il più possibile i contenuti che potrebbero compromettere la propria figura e l'immagine, viste le difficoltà che si potrebbero riscontrare in futuro nel cercare di eliminare "l'impronta digitale" creata.

⁵⁷ Global Judicial Integrity Network (2018) Use of Social Media by Judges. Guida alla discussione per la riunione del gruppo di esperti.

⁵⁸ Clarke, B. (2017) Prenditi cura della tua impronta digitale.

⁵⁹ Central and Eastern European Law Initiative Institute (2019) Practical Guidelines on Use of Social Media by Judges: Contesto dell'Europa centrale e orientale.

4. Riepilogo e conclusione

La giustizia non può ignorare il bisogno di informazioni da parte del pubblico e ha interesse a che i media presentino il procedimento in modo corretto. A causa dei loro ruoli fondamentalmente diversi nel processo, i tribunali e le procure (o altre autorità penali) non si assumono le stesse responsabilità e non hanno la stessa flessibilità per quanto riguarda l'informazione al pubblico.

Come regola generale, i tribunali e i loro giudici dovrebbero commentare pubblicamente i procedimenti in corso. Il calendario delle udienze dovrebbe essere messo a disposizione dei media e del pubblico. Se necessario, i comunicati stampa e i siti web dei tribunali possono informare i giornalisti sulle ulteriori fasi del procedimento. Prima dell'udienza, i giudici interessati non dovrebbero fare commenti aperti sui casi. Tuttavia, in alcune situazioni può essere utile che un portavoce fornisca informazioni puramente fattuali (durata prevista di un'udienza, numero di testimoni). A seconda delle circostanze, il portavoce del tribunale potrebbe fornire ai media informazioni aggiuntive, come sugli incidenti in aula. Quando una sentenza è resa verbalmente, la motivazione dovrebbe essere chiara, precisa, concisa e comprensibile per i giornalisti e il pubblico in generale. Le motivazioni scritte nella sentenza dovrebbero soddisfare gli stessi requisiti; possono essere date istruzioni ai giudici per raggiungere questo obiettivo. Le sentenze dovrebbero essere pubblicate - il più delle volte in forma anonima - sui siti web dei tribunali, almeno per le corti superiori. I giudici non dovrebbero commentare pubblicamente le loro sentenze dopo che sono state pronunciate. Nel caso di una notizia errata da parte dei media, il tribunale può richiedere una rettifica.

D'altra parte, i pubblici ministeri possono comunicare sui procedimenti in corso, nei limiti fissati dai principi fondamentali del diritto penale. Quando un evento è già noto al pubblico, la comunicazione proattiva è più spesso richiesta, per anticipare piuttosto che correggere. Affinché una comunicazione sia giustificata, deve esistere un interesse pubblico alla diffusione dell'informazione (collaborazione pubblica alla soluzione dei casi o alla ricerca dei sospetti; avvertimento o rassicurazione del pubblico; correzione o prevenzione della diffusione di informazioni inesatte o di voci; portata particolare del caso).

Il contenuto delle informazioni date dovrebbe essere:

- obiettività e precisione;
- in maniera non discriminatoria;
- evitando di accentuare la percezione della colpa;
- salvaguardare gli interessi dell'indagine;

ARISA2: Valutare il rischio di isolamento di sospettati e accusati, il ruolo dei media

- se possibile, rispondete alle domande: Chi? Quando? Cosa? Dove? Come? Perché?
- il rispetto della presunzione di innocenza;
- rispettare la privacy dell'indagato o dell'imputato;
- il rispetto per la personalità delle persone coinvolte;
- il rispetto dell'indipendenza della magistratura e l'imparzialità dei giudici;
- non dovrebbe contribuire all'odio o al pregiudizio nella società.

Durante il procedimento giudiziario, il pubblico ministero dovrebbe mantenere una certa discrezione. Tuttavia, al di fuori dei dibattimenti, potrebbe dover spiegare ai giornalisti i fatti e il loro contesto, così come questioni giuridiche specifiche. Una volta che la sentenza è stata pronunciata, il pubblico ministero dovrebbe anche mantenere una certa discrezione, ma può indicare se intende o meno appellarsi alla sentenza.



ARISA2: Valutare il rischio di isolamento di sospettati e accusati, il ruolo dei media